

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **516/1988** (ECLI:IT:COST:1988:516)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **10/02/1988**; Decisione del **21/04/1988**

Deposito del **05/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **18/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9102**

Atti decisi:

N. 516

ORDINANZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1985 dal Tribunale di Cremona, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 30 aprile 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 348 del codice di procedura penale, "per la parte in cui non consente alla persona già imputata in reato connesso (ma prosciolta per una causa estintiva del reato che impedisce la riapertura dell'istruzione a norma dell'art. 402 c.p.p.) di rendere testimonianza in giudizio connesso";

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 154 del 1973, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, riconoscendo "razionale che il soggetto, che abbia reso, a suo tempo, interrogatorio in qualità di coimputato, non possa essere successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti", in quanto "il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilità finirebbe col togliere attendibilità alla sua deposizione", e, con sentenza n. 201 del 1974, oltre a dichiarare manifestamente infondata la questione anzidetta, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dello stesso art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento, fra l'altro, all'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione, pur richiamando entrambe le sentenze, non adduce argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, ma si limita a dare del comma censurato un'interpretazione che vorrebbe giustificare unicamente in relazione al "timore di incorrere in penali responsabilità o, comunque, di essere nuovamente inquisito" il divieto ivi previsto;

e che, invece, tale divieto non è posto in funzione esclusiva degli effetti indicati dal giudice a quo, ma deve essere anche raccordato al regime degli effetti civili della sentenza penale, e, in particolare, al disposto dell'art. 25 del codice di procedura penale, in base al quale l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può più "essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo" solamente "quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 30 aprile 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.